

Regione Lazio

DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 agosto 2025, n. G10252

Modifica dello Schema di Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise". Programma FSE+ 2021- 2027 Priorità 3 "Inclusione Sociale" - Obiettivo specifico k). ESO4.11 (AP03) di cui alla Determinazione n. G03794 del 26/03/2025.

OGGETTO: Modifica dello Schema di Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise". Programma FSE+ 2021- 2027 Priorità 3 "Inclusione Sociale" - Obiettivo specifico k). ESO4.11 (AP03) di cui alla Determinazione n. G03794 del 26/03/2025.

**LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE
ORGANISMO INTERMEDIO (OI) DEL PR FSE+ 2021-2027**

Su proposta del dirigente dell'Area del Sistema integrato dei servizi sociali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la determinazione n. G03794 del 26/03/2025 "Programma FSE+ 2021- 2027 Priorità 3 "Inclusione Sociale" - Obiettivo specifico k). ESO4.11 (AP03). Approvazione Schema di Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise". Impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00, e.f. 2025 euro 525.000,00, e.f. 2026 euro 525.000,00 e.f. 2027 euro 450.000,00 capitoli U0000A43110, U0000A43111, U0000A43112, in favore di Università degli Studi di Tor Vergata (cod. creditore nr. 2602). Codice SIGEM 25005D; GIP A0871S0001; A0871S0002; A0871S0003; A0871S0004; A0871S0005; A0871S0006; A0871S0007", cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;

PREMESSO che con la sopramenzionata determinazione G03794 del 26/03/2025:

- è stato approvato lo schema della Convenzione tra Regione Lazio e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma Capitale, Il Ptv Policlinico Tor Vergata, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e il Municipio "Roma Delle Torri" di Roma Capitale, che disciplina gli obblighi cui si impegnano le parti, al fine di dare attuazione all' "Accordo quadro per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto Anchise";
- l'intervento è stato articolato in 7 attività progettuali come meglio esemplificato nella tabella di seguito indicata:

codice GIP	Progetti	2025	2026	2027	Totale
A0871S0001	Valutazione e monitoraggio	17.500,00€	17.500,00€	15.000,00€	50.000,00€
A0871S0002	rendicontazione	7.000,00€	7.000,00€	6.000,00€	20.000,00€
A0871S0003	Ambulatorio a bassa intensità	31.500,00€	31.500,00€	27.000,00€	90.000,00€
A0871S0004	Coinvolgimento medici medicina generale	24.500,00€	24.500,00€	21.000,00€	70.000,00€
A0871S0005	Assistenza domiciliare	245.000,00€	245.000,00€	210.000,00€	700.000,00€
A0871S0006	Centro diurno	77.000,00€	77.000,00€	66.000,00€	220.000,00€
A0871S0007	Sperimentazione co-housing	122.500,00€	122.500,00€	105.000,00€	350.000,00€
		525.000,00€	525.000,00€	450.000,00€	1.500.000,00€

- si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 1.500.000,00 in favore dell'Università di Tor Vergata, in qualità di capofila, come di seguito indicato:

Capitoli	PdC	2025	2026	2027	TOTALE
----------	-----	------	------	------	--------

U0000A43110	1.04.01.02.008	210.000,00	210.000,00	180.000,00	600.000,00
U0000A43111	1.04.01.02.008	220.500,00	220.500,00	189.000,00	630.000,00
U0000A43112	1.04.01.02.008	94.500,00	94.500,00	81.000,00	270.000,00

-si è stabilito che la realizzazione delle attività progettuali rimane in capo ai singoli soggetti attuatori per la propria competenza e che tutte le parti delegano l'Università degli studi di Roma Tor Vergata a svolgere il ruolo di Capofila;

CONSIDERATO che

- con nota prot. nr. 405055 del 4/04/2025, è stata notificata al Rettore della Università degli Studi di Tor Vergata la determinazione G03794 del 26/03/2025 e il relativo schema di convenzione;

DATO ATTO che

- a seguito degli incontri tenutisi in data 28/04/2025, 16/05/2025 e 11/07/2025 con i referenti del progetto (come da verbali agli atti della Direzione regionale Inclusione sociale), con nota prot. nr. 756888 del 22/07/2025, l'Università di Tor Vergata ha comunicato la necessità di rimodulare l'assegnazione delle risorse ai singoli soggetti attuatori, ridefinendo l'imputazione e la relativa ripartizione dei costi per singolo partner, al fine di dare una maggiore coerenza e appropriatezza tra le voci di costo rispetto alle singole attività e alla programmazione FSE, come da tabella di seguito indicata:

Attività	Importo totale del progetto	UTV (Capofila)	PTV	ASL RM 2	Roma Capitale
Ambulatorio a bassa intensità	90.000,00 €	4.500,00 €	42.750,00 €	42.750,00 €	
Coinvolgimento MMG	70.000,00 €	3.500,00 €		66.500,00 €	
Assistenza domiciliare	700.000,00 €	58.750,00 €			641.250,00 €
Centro diurno	220.000,00 €	120.250,00 €			99.750,00 €
Sperimentazione cohousing	350.000,00 €	17.500,00 €			332.500,00 €
Valutazione e monitoraggio	50.000,00 €	50.000,00 €			
Rendicontazione	20.000,00 €	20.000,00 €			
Subtotale	1.500.000,00 €	274.500,00 €	42.750,00 €	109.250,00 €	1.073.500,00 €

DATO ATTO che la rimodulazione dei costi sulle attività progettuali non richiede alcuna modifica all'impegno precedentemente assunto della somma complessiva di euro 1.500.000,00 in favore dell'Università di Tor Vergata;

RITENUTO necessario

- approvare il nuovo schema di Convenzione tra Regione Lazio e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma Capitale, il Ptv Policlinico Tor Vergata, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e il Municipio "Roma Delle Torri" di Roma Capitale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e relativi Allegati (1 Formulario per la presentazione

della progettazione esecutiva) e 2 (Atto che disciplina i trattamenti svolti dal Responsabile del Trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 679/2016);

- stabilire che la suddetta somma pari ad € 1.500.000,00 sarà liquidata negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 come definito dall'art. 8 dello Schema di Convenzione, e come di seguito indicato:
 - I° anticipo pari al 70% dell'importo previsto per i primi 12 mesi (euro 750.000,00) che verrà erogato al Capofila dall'AdG contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva trasmessa per il tramite del Capofila, dai singoli soggetti attuatori nei modi e nei tempi definiti all'articolo 6 della presente Convenzione;
 - II° anticipo pari al 70% previsto per i successivi 12 mesi (euro 750.000,00) che verrà erogato dall'AdG al Capofila dopo la verifica della rendicontazione dell'avanzamento delle attività e delle spese presentate dai soggetti attuatori per il tramite del Capofila che deve essere pari al 90% del I° anticipo delle singole progettualità;
 - per l'erogazione del saldo relativo alla restante parte del contributo il Capofila trasmetterà all'AdG un rendiconto corredato della seguente documentazione per ogni singola progettualità:
 - ✓ relazione dettagliata conclusiva dell'attività realizzata;
 - ✓ modulistica compilata come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023, comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese sostenute con esclusione dei costi indiretti a cui si applica un tasso forfettario del 7% dei costi diretti;
- di stabilire che l'Università degli Studi di Tor Vergata, in quanto soggetto pubblico, dovrà obbligatoriamente acquisire e comunicare alla Direzione Regionale Inclusione sociale il codice CUP (Codice Unico di Progetto – Legge 3/2003) entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, pena avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

approvare il nuovo schema di Convenzione tra Regione Lazio e l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma Capitale, il Ptv Policlinico Tor Vergata, l' Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e il Municipio "Roma Delle Torri" di Roma Capitale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione e relativi Allegati (1 Formulario per la presentazione della progettazione esecutiva) e 2 (Atto che disciplina i trattamenti svolti dal Responsabile del Trattamento per conto della Giunta regionale del Lazio (il titolare del trattamento) ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 679/2016);

dare atto che la rimodulazione dei costi sulle attività progettuali non richiede alcuna modifica all'impegno precedentemente assunto della somma complessiva di euro 1.500.000,00 in favore dell'Università di Tor Vergata, capofila, come di seguito indicati:

Capitoli	PdC	2025	2026	2027	TOTALE
U0000A43110	1.04.01.02.008	210.000,00	210.000,00	180.000,00	600.000,00
U0000A43111	1.04.01.02.008	220.500,00	220.500,00	189.000,00	630.000,00
U0000A43112	1.04.01.02.008	94.500,00	94.500,00	81.000,00	270.000,00

stabilire che la suddetta somma pari ad € 1.500.000,00 sarà liquidata negli esercizi finanziari 2025 2026 e 2027 come definito dall'art. 8 dello schema di Convenzione allegato alla presente e come di seguito indicato:

- I° anticipo pari al 70% dell'importo previsto per i primi 12 mesi (euro 750.000,00) che verrà erogato al Capofila dall'AdG contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva trasmessa per il tramite del Capofila, dai singoli soggetti attuatori nei modi e nei tempi definiti all'articolo 6 della presente Convenzione;
- II° anticipo pari al 70% previsto per i successivi 12 mesi (euro 750.000,00) che verrà erogato dall'AdG al Capofila dopo la verifica della rendicontazione dell'avanzamento delle attività e delle spese presentate dai soggetti attuatori per il tramite del Capofila che deve essere pari al 90% del I° anticipo delle singole progettualità;
- per l'erogazione del saldo relativo alla restante parte del contributo il Capofila trasmetterà all'AdG un rendiconto corredato della seguente documentazione per ogni singola progettualità:
 - ✓ relazione dettagliata conclusiva dell'attività realizzata;
 - ✓ modulistica compilata come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023, comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese sostenute con esclusione dei costi indiretti a cui si applica un tasso forfettario del 7% dei costi diretti;

stabilire che l'Università degli Studi di Tor Vergata, in quanto soggetto pubblico, dovrà obbligatoriamente acquisire e comunicare alla Direzione Regionale Inclusione sociale il codice CUP (Codice Unico di Progetto – Legge 3/2003) entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, pena avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito web istituzionale e sul portale Lazio Europa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La Direttrice
Ornella Guglielmino



All. A - Schema di Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise"

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

Direzione Regionale Inclusione Sociale

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico k) ESO4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)"





**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA
TERRITORIALE EDOMICILIARE MIRATA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA- PROGETTO "ANCHISE"**

CUP:.....

Priorità 3 "Inclusione Sociale" – Obiettivo specifico k ESO 4.11 (AP03) PR FSE+ 2021-2027

TRA

LA REGIONE LAZIO - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione, Autorità di Gestione del Programma Regionale Lazio FSE+ 2021-2027, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, rappresentata da, domiciliata per la carica presso la Regione Lazio (in seguito "AdG");

LA REGIONE LAZIO - Direzione regionale Inclusione Sociale, Organismo Intermedio del Programma Regionale Lazio FSE+ 2021-2027, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, rappresentata da, domiciliata per la carica presso la Regione Lazio (in seguito "OI");

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione (di seguito denominata "UTV"), con sede legale in Via Cracovia n.50 - 00133 Roma, C.F. 80213750583 e Partita IVA 02133971008 rappresentata da..... ;

ROMA CAPITALE, con sede legale in Roma, piazza del Campidoglio n. 1, CF 02438750586 e Partita Iva 01057861005, rappresentata da..... ;

IL PTV POLICLINICO TOR VERGATA (di seguito denominato "PTV"), con sede legale in Viale Oxford, 81 00133 Roma, C.F. 97503840585, rappresentato da ;

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 (di seguito denominata "ASL Roma 2"), con sede legale in Roma Via Maria Brighenti n. 23 Partita IVA 13665151000, rappresentata da..... ;

Il MUNICIPIO "Roma delle TORRI" DI ROMA CAPITALE (di seguito denominato "Municipio VI") rappresentato da

nel seguito anche definite "Parti"

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto



di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021- 2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;

VISTO l’Accordo di Partenariato approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione C (2022)5345 final del 19/07/2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”, contrassegnato con il CCI 2021IT05SFPR006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2022, n. 835 «Preso d’atto della Decisione C (2022)5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”, CCI 2021IT05SFPR006 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”»;

VISTA la Determinazione dirigenziale del 28 marzo 2023, n. G04128 “Direttiva Regionale per l’attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l’attuazione del PR 2021- 2027”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13570 del 15 ottobre 2024 “Individuazione dell’Organismo Intermedio (OI) Direzione Regionale Inclusione Sociale, per la gestione delle attività delegate nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e approvazione del documento Si.Ge.Co. (organigramma e funzionigramma)”;

VISTA la Convenzione, sottoscritta in data 11 novembre 2024, tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione e la Direzione regionale Inclusione Sociale che disciplina i rapporti giuridici tra la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione dell’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, in qualità di Autorità di gestione del PR Lazio FSE+ 2021-2027 “Investimenti per l’occupazione e la crescita” e la Direzione regionale Inclusione Sociale, in qualità di Organismo Intermedio;

VISTO l’Art. 3 della suddetta Convenzione che stabilisce che la Direzione regionale Inclusione Sociale viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PR ai sensi del dell’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e pertanto le sono delegate le principali funzioni previste dal summenzionato Regolamento, ed in particolare quelle previste dall’art. 73 dello stesso Regolamento relative alle funzioni di selezione delle operazioni per gli interventi di competenza dell’OI nonché che l’AdG conserva invece le funzioni di gestione e controllo delle operazioni finanziate e programmate dall’OI, conformemente a quanto previsto dall’art. 74 del RDC;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01809 del 13/02/2025 “Recepimento Manuale delle procedure dell’AdG/OOI approvato dall’AdG con Determinazione Dirigenziale G17404 del 18/12/2024 per la gestione delle attività delegate all O.I. nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.”;

VISTE le linee guida «Integrated Care for Older People» dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicate nell’anno 2017;

VISTO il Piano di azione sulla vecchiaia in salute 2021-2030 - «Decade of Healthy Aging: Plan for Action





2021-2030», adottato con risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 2020;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5 “Piano sociale regionale 2025-2027”;

VISTA la Legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane) che delega il Governo a elaborare provvedimenti attuativi per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, dettando principi e criteri direttivi generali;

VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 28 novembre 2024, n.1030 «Approvazione dello schema di “Accordo quadro per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana”»;

PREMESSO che la Regione Lazio:

- nell'ambito delle attività promosse per potenziare i servizi di comunità e di prossimità, ha realizzato, attraverso le diverse strutture che operano in rete, un efficace sistema di relazioni funzionali, volto a garantire la continuità delle risposte ai bisogni di cura delle persone, con priorità alla permanenza delle persone presso il proprio domicilio e nella propria comunità;
- per raggiungere tali finalità, valorizza le esperienze e le buone pratiche relative al rafforzamento dei servizi di comunità e di prossimità che incidono positivamente sul numero di ricoveri ospedalieri e sulla durata delle degenze, con effetti attesi anche in termini di risparmio sui costi a carico della collettività;
- intende sostenere e valorizzare– attraverso il proprio Programma Regionale FSE+ 2021-2027 (PR)– iniziative a carattere innovativo e sperimentale, che riguardino i temi dell'assistenza sociosanitaria, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, al fine di migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 hanno avviato un percorso di studio e confronto per sperimentare, sul territorio del Municipio VI, un modello di servizi che, attraverso il rinforzo dell'assistenza domiciliare e dell'integrazione sociosanitaria, persegue la riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati o le degenze troppo lunghe, spesso legate alla fragilità delle persone anziane a causa di condizioni di povertà, solitudine e disautonomia, come stabilito dall'“Accordo quadro per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana” sottoscritto in 4 marzo 2025;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione di Giunta regionale del 28 novembre 2024, n.1030 la Regione Lazio, ha approvato lo schema di accordo per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana, quale accordo di cooperazione tra enti, volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- il citato accordo sottoscritto in data 4 marzo 2025 non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei





contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, del D.lgs n 36/2023 in quanto, come in seguito stabilito e convenuto, concorrono le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra enti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascun ente, fermo restando che l'accordo non deve tendere a realizzare la missione istituzionale di uno solo degli enti aderenti;
- d) gli enti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del , n. “.....” che ha approvato lo schema della Convezione tra Regione Lazio e l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI per l'attuazione dell'“Accordo quadro per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto Anchise”;

PRESO ATTO che le attività di cui alla presente Convezione, da realizzare – in attuazione del suindicato Accordo quadro – a valere sul succitato PR FSE+ 2021-2027, sono ricondotte nel quadro della Priorità 3 “Inclusione Sociale” – *Obiettivo specifico k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata. ESO4.1 (AP03);*

CONSIDERATO che l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI opereranno in qualità di beneficiari (soggetti attuatori) ai sensi dell'art. 2, punto 9, del Reg. (UE) n. 2021/1060 e potranno ricorrere, ove necessario rispetto alla realizzazione del progetto, all'affidamento delle attività a soggetti privati nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs 31 marzo 2023, n. 36

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina gli obblighi cui si impegnano le parti, al fine di dare attuazione all'Accordo quadro per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana, sottoscritto in data 4 marzo 2025.

La presente Convenzione ha per oggetto la promozione, il potenziamento e la realizzazione, in coerenza con la Legge 33/2023, di una presenza integrata assistenziale, sociale e sanitaria basata sulla continuità e l'effettiva presa in carico degli anziani presso le loro abitazioni, al fine di ridurre l'eccesso e l'inappropriatezza delle richieste di assistenza a carico degli ospedali e del Pronto Soccorso.



Tali interventi, inclusi quelli di prevenzione e monitoraggio, hanno lo scopo di rendere la spesa ospedaliera più efficiente ed incisiva.

La sperimentazione avrà luogo nel territorio del Municipio VI, afferente alla ASL RM2. Le fasce di popolazione coinvolte sono essenzialmente cinque:

- i. Anziani over 80 anni;
- ii. Anziani over 65 anni Frequent Users (FU) in Pronto Soccorso;
- iii. Pazienti anziani over 65 anni con degenze oltre soglia (DOS);
- iv. Pazienti anziani over 65 anni oncologici e cure simultanee;
- v. Pazienti anziani over 65 fragili segnalati dai PUA.

ART. 3 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI dichiarano di conoscere tutta la normativa richiamata nelle premesse e, in particolare, i Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1057 e i relativi regolamenti di esecuzione e regolamenti delegati, nonché la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegnano a rispettarla integralmente.

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale dichiarano, inoltre, di conoscere la normativa UE, nazionale e regionale vigente in tema di costi ammissibili, nonché in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali e si impegnano a rispettarli integralmente.

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI accettano la vigilanza dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ e degli organi di sorveglianza preposti ai vari livelli sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli svolti ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dalla disciplina regionale vigente.

L'AdG, ai fini del rispetto degli obblighi suindicati e della corretta esecuzione delle attività, nominerà un proprio referente regionale con funzioni di raccordo e di rappresentanza.

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI indicheranno un proprio referente amministrativo per l'attuazione del progetto.

Per il coordinamento tecnico scientifico della sperimentazione si rinvia alle funzioni del Comitato Tecnico Paritetico di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro.

ART. 4 DELEGA

Fermo restando che la realizzazione delle attività progettuali rimane in capo ai singoli soggetti attuatori per la propria competenza, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il Municipio VI delegano l'UTV, a:

- svolgere il ruolo di Capofila nell'ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione e a esercitare il ruolo di interlocutore unico con l'AdG, inclusi gli adempimenti previsti dall'art. 6 "Obblighi delle Parti";
- presentare la progettazione esecutiva relativa alle attività oggetto della presente Convenzione tramite il format allegato alla stessa (Allegato 1), compilato e sottoscritto da ciascun soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione gestire e coordinare le azioni inerenti alla corretta ed efficace realizzazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore;
- coordinare la rendicontazione delle attività realizzate da parte di ciascun soggetto attuatore, come previsto dall'art. 7;
- curare i rapporti finanziari con l'AdG provvedendo ad incassare le risorse assegnate dalla Regione, erogate con le modalità di cui all'articolo 8, e a trasferirle a ciascun soggetto attuatore per la parte loro spettante.



ART. 5 DURATA

La attività progettuali dovranno essere realizzate nell'arco di 24 mesi decorrenti dall'avvio del progetto.

ART. 6 OBBLIGHI

L'UTV (Capofila), entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dovrà predisporre il documento di progettazione esecutiva delle attività contenente la descrizione delle modalità organizzative e il dettaglio dei costi previsti per il suo completo svolgimento, seguendo il format di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, compilato e sottoscritto dai singoli soggetti attuatori.

L'AdG, una volta esaminata e validata la progettazione esecutiva trasmessa dal Capofila, provvederà, con proprio atto, a comunicare al Capofila l'avvio delle attività e gli adempimenti obbligatori da seguire e le norme per il monitoraggio e la rendicontazione dei costi del progetto.

L'AdG provvede, in particolare:

- ad effettuare i pagamenti secondo le scadenze e le modalità previste al successivo art. 8;
- ad effettuare i controlli di primo livello sulle attività e le spese concernenti il progetto approvato;
- a fornire tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Capofila e i soggetti attuatori si impegnano a:

- a) attuare il progetto nel pieno rispetto dei termini e con le modalità che saranno descritte nel progetto esecutivo;
- c) attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nel progetto predetto, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- d) produrre, con la tempistica e le modalità stabilite dalla Regione, la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione del progetto;
- e) informare, tramite il Capofila, l'AdG di eventuali modifiche alla pianificazione finanziaria delle attività dell'operazione, impegnandosi ad adempiere alle indicazioni che l'AdG dovesse formulare anche in relazione al rispetto delle regole del FSE regionale che dovessero essere assunte nel corso del periodo di attuazione dell'operazione;
- g) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice azione identificativi dell'intervento autorizzato;
- h) rispettare tutti gli adempimenti contenuti nella presente Convenzione.

ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la copertura finanziaria delle spese sostenute dai soggetti attuatori per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.500.000,00,00 per 24 mesi a valere sul PR FSE+ 2021-2027 nell'ambito della Priorità 3 "Inclusione Sociale" Obiettivo specifico k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.

Le risorse andranno utilizzate per la realizzazione delle sottoelencate attività di progetto e relativa ripartizione, la cui gestione è affidata a ciascun soggetto attuatore, cui verranno erogate le risorse dal soggetto capofila:





Attività	Importo totale del progetto	UTV (Capofila)	PTV	ASL RM 2	Roma Capitale
Ambulatorio a bassa intensità	90.000,00 €	4.500,00 €	42.750,00 €	42.750,00 €	
Coinvolgimento MMG	70.000,00 €	3.500,00 €		66.500,00 €	
Assistenza domiciliare	700.000,00 €	58.750,00 €			641.250,00 €
Centro diurno	220.000,00 €	120.250,00 €			99.750,00 €
Sperimentazione cohousing	350.000,00 €	17.500,00 €			332.500,00 €
Valutazione e monitoraggio	50.000,00 €	50.000,00 €			
Rendicontazione	20.000,00 €	20.000,00 €			
Subtotale	1.500.000,00 €	274.500,00 €	42.750,00 €	109.250,00 €	1.073.500,00 €

Alla realizzazione del progetto possono concorrere risorse a valere sul Fondo Sanitario Regionale e sul PNRR.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Le modalità di erogazione del finanziamento è la seguente:

- I° anticipo pari al 70% dell'importo previsto per i primi 12 mesi (euro 750.000,00) che verrà erogato al Capofila dall'AdG contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva trasmessa per il tramite del Capofila, dai singoli soggetti attuatori nei modi e nei tempi definiti all'articolo 6 della presente Convenzione;
- II° anticipo pari al 70% previsto per i successivi 12 mesi (euro 750.000,00) che viene erogato dall'AdG al Capofila dopo la verifica della rendicontazione dell'avanzamento delle attività e delle spese presentate dai soggetti attuatori per il tramite del Capofila che deve essere pari al 90% del I° anticipo delle singole progettualità.

Per l'erogazione del saldo relativo alla restante parte del contributo il Capofila trasmetterà all'AdG un rendiconto corredato della seguente documentazione per ogni singola progettualità:

- relazione dettagliata conclusiva dell'attività realizzata;
- modulistica compilata come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023, comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi per le spese sostenute con esclusione dei costi indiretti a cui si applica un tasso forfettario del 7% dei costi diretti.

Il pagamento del saldo è effettuato a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'AdG.

ART. 9 – RENDICONTAZIONE

Il Capofila si impegna a comunicare i dati della gestione finanziaria degli interventi realizzati da tutti i soggetti attuatori ad inviare all'AdG le richieste di rimborso per l'attività realizzata.

Il Capofila e i soggetti attuatori sono consapevoli degli obblighi previsti dalla normativa UE in materia di comunicazione che investono l'AdG e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Capofila e i soggetti attuatori sono quindi consapevoli della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare alla Regione.

Per la rendicontazione delle voci di costo definite dal progetto si applica quanto previsto dalla determinazione dirigenziale del 28 marzo 2023, n. G04128 «Direttiva Regionale per l'attuazione e la



rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027».

In conformità con quanto previsto dall'art. 54, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, relativamente ai costi indiretti si applica il tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili che dovranno essere rendicontati a "costi reali".

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e la rendicontazione dei diversi interventi previsti dal progetto, il Capofila è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell'attività la rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione (AdG) – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma obbligatoriamente attraverso il sistema informativo SIGEM.

Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione della AdG.

Non saranno ritenuti ammissibili pagamenti in contanti di qualsiasi entità. Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde.

L'importo forfettario pari al 7% dei costi diretti rappresenta l'ammontare massimo riconosciuto dall'amministrazione ai singoli soggetti attuatori e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi diretti ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell'operazione per ogni singola progettazione esecutiva. L'importo del contributo riconosciuto ed erogabile sarà calcolato sull'ammontare totale delle spese rendicontate dal Capofila, in rappresentanza dei soggetti attuatori, secondo le modalità sopra esposte.

Per riportare i dati sintetici, si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti cofinanziati FSE+ che verranno messi a disposizione dalla Regione. È consentito, comunque, aggiungere altra documentazione, che si ritenga utile, a dare conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. L'individuazione di irregolarità gravi all'interno della documentazione richiesta potrà comportare il mancato riconoscimento dell'intero contributo forfettario.

La richiesta di anticipo e la richiesta di saldo, accompagnata dalla Relazione Finale e da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate mediante sistema informativo SIGEM con le modalità definite nel manuale d'uso ("Manuale di gestione delle proposte progettuali") pubblicato al seguente link:

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf

ART. 10 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di consentire, in qualunque momento, l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale si impegnano a tenere tutta la documentazione degli interventi presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso la propria stessa sede; inoltre in merito alla gestione del progetto, si impegnano a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi, secondo le regole vigenti per le operazioni FSE+.

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di



copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.





ART. 11 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità sono definite dall'articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che recita: "I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico".

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui alla presente convenzione, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale sono tenuti a informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi, fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale dovranno garantire che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027.

Pertanto, l'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative UE (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi.

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale saranno tenuti ad inserire negli eventuali contratti di affidamento a terzi lo specifico riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, nel quadro della Priorità 3 "Inclusione Sociale" – Obiettivo specifico k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata. ESO4.11 (AP03).

L'UTV, Roma Capitale, il PTV, l'ASL Roma 2 e il VI Municipio di Roma Capitale beneficiari del contributo economico, dovranno inserire il logo dell'UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi.

Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2021 l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021.





ART. 12 – REVOCA

Il mancato rispetto anche di uno degli obblighi descritti nella presente Convenzione comporta la revoca del finanziamento concesso (ai sensi dell'art. 1453 c.c.) e l'immediata restituzione delle somme percepite.

ART. 13 - DIVIETO DI CUMULO

Il Capofila e i soggetti attuatori non devono percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti nel progetto.

ART. 14 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il Capofila e i soggetti attuatori si assumono la responsabilità:

- per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi;
- in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.

Il Capofila e i soggetti attuatori sollevano l'OI e l'AdG da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa.

La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati dal Capofila e dai soggetti attuatori o per il tramite di soggetti terzi fanno capo in modo esclusivo al Capofila e ai soggetti attuatori, che esonerano espressamente l'OI e l'AdG da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

ART. 15 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere integrata o modificata con atto scritto a firma delle parti.

ART. 16 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti dichiarano di essere informate in merito alla disciplina applicabile ai dati personali, e in particolare, di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”) e pertanto le Parti convengono che, il trattamento dei dati personali che avviene in ragione della presente Convenzione e di quanto previsto dal “Manuale delle procedure”, agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza della presente convenzione e comunque nel rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (di seguito congiuntamente “Normativa in materia di tutela dei dati personali”) e si impegnano, ognuna per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle disposizioni della Normativa in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione verranno trattati



Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto (Allegato 2), nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Responsabili della protezione dei dati personali conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente convenzione sono:

per UTV:

per ROMA CAPITALE:

per PTV:

per ASL Roma 2:

per Municipio V:

per la Regione Lazio, il Responsabile della Protezione dei Dati, è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@regione.lazio.legalmail.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.





ART. 18 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Data

REGIONE LAZIO

ADG

OI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (Capofila)

.....

PTV POLICNICO TOR VERGATA

.....

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2

.....

ROMA CAPITALE

.....

MUNICIPIO VI DI ROMA CAPITALE

.....





ALL.1 Format progettazione esecutiva Progetto “Anchise”

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

Direzione Regionale Inclusione Sociale

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità 3 “Inclusione Sociale”

Obiettivo specifico k) ESO4.11 “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)”



ALL. 1

Oggetto: REALIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONI PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE EDOMICILIARE MIRATA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA- PROGETTO "ANCHISE"

Priorità 3 "Inclusione Sociale" – Obiettivo specifico k ESO4.II (AP03) PR FSE+ 2021-2027

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione del Soggetto proponente (Capofila)

Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale:n.....
cittàProv.....RM.....CAP.....
Legale rappresentante o suo delegato: Nome.....Cognome.....
CF.....
Referenti del progetto: Nome.....Cognome..... CF.....
Tel. cell..... mail.....
Nome.....Cognome..... CF.....
Tel. cell..... mail.....

Descrizione del Soggetto partner

Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale:n.....
cittàProv.....CAP.....
Legale rappresentante o suo delegato: Nome.....Cognome....., CF.....
Referenti del progetto: Nome.....Cognome..... CF.....
Tel. cell..... mail.....
Nome.....Cognome..... CF.....
Tel. cell..... mail.....

Descrizione del Soggetto partner





Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: n..... cittàProv.....CAP.....
Legale rappresentante o suo delegato: Nome.....Cognome....., CF.....
Referenti del progetto: Nome.....Cognome..... CF..... Tel. cell..... mail..... Nome.....Cognome..... CF..... Tel. cell..... mail.....

Descrizione del Soggetto partner

Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: n..... cittàProv.....CAP.....
Legale rappresentante o suo delegato: Nome.....Cognome....., CF.....
Referenti del progetto: Nome.....Cognome..... CF..... Tel. cell..... mail..... Nome.....Cognome..... CF..... Tel. cell..... mail.....

Descrizione obiettivi del progetto (max 15 righe)

--

Descrizione delle diverse azioni del progetto e delle modalità organizzative di realizzazione (max 60 righe)

--





Descrizione del ruolo e del contributo dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA nella realizzazione del progetto (max 30 righe)

Descrizione del ruolo e del contributo di Roma Capitale nella realizzazione del progetto (max 30 righe)

Descrizione del ruolo e del contributo del Policlinico Tor Vergata nella realizzazione del progetto (max 30 righe)

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

Descrizione del ruolo e del contributo dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 nella realizzazione del progetto (max 30 righe)
Descrizione del ruolo e del contributo del Municipio VI nella realizzazione del progetto (max 30 righe)
Definizione delle forme di collaborazione da attivare per la realizzazione del progetto, eventuale descrizione della procedura di evidenza pubblica adottata, tra ciascuno degli Enti sottoscrittori e i soggetti partner (max 20)
Totale numero destinatari previsti (max 10 righe)



Durata del progetto 24 mesi

CRONOPROGRAMMA

Allegare al presente documento il cronoprogramma degli interventi che si intendono programmare



PIANO FINANZIARIO

Indicare i costi previsti per la realizzazione delle attività progettuali **per UTV** per ciascuna delle attività (una scheda per ogni attività):

- **Valutazione e monitoraggio**
- **Rendicontazione**
- **Sperimentazione/ co-housing e prevenzione territoriale**
- **Sperimentazione /Coinvolgimento del MMG**
- **Sperimentazione/ assistenza domiciliare**
- **Sperimentazione/ Centro diurno**
- **Ambulatorio a bassa intensità**

Tipologia dei costi previsti		Eventuale importo a carico dell'Ente	Importo a carico della Regione (FSE+)
A.1	Progettazione dell'intervento sino al 5% del totale del costo della macrovoce A		
A.7	Altre tipologie di personale (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione)		
A.9	Direzione e controllo Interno (fino a un massimo del 20% del totale del costo della macrovoce A)		
A	Totale macrovoce A "Risorse Umane"		
C.4	Acquisto di beni e servizi		
C	Totale macrovoce C "spese di funzionamento e gestione"		
D.6	Costi indiretti su base forfettaria calcolati sui costi diretti (massimo 7%)		
D	Totale macrovoce D "altri costi"		
Totale (A+C+D)			



Indicare i costi previsti per la realizzazione delle attività progettuali **per PTV** per ciascuna delle attività (una scheda per ogni attività):

- **Ambulatorio a bassa intensità**

Tipologia dei costi previsti		Eventuale importo a carico dell'Ente	Importo a carico della Regione (FSE+)
A.1	Progettazione dell'intervento sino al 5% del totale del costo della macrovoce A		
A.7	Altre tipologie di personale (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione)		
A.9	Direzione e controllo Interno (fino a un massimo del 20% del totale del costo della macrovoce A)		
A	Totale macrovoce A "Risorse Umane"		
C.4	Acquisto di beni e servizi		
C	Totale macrovoce C "spese di funzionamento e gestione"		
D.6	Costi indiretti su base forfettaria calcolati sui costi diretti (massimo 7%)		
D	Totale macrovoce D "altri costi"		
Totale (A+C+D)			



Indicare i costi previsti per la realizzazione delle attività progettuali **per ASL ROMA 2** per ciascuna delle attività (una scheda per ogni attività):

- **Ambulatorio a bassa intensità**
- **Coinvolgimento dei MMG**

Tipologia dei costi previsti		Eventuale importo a carico dell'Ente	Importo a carico della Regione (FSE+)
A.1	Progettazione dell'intervento sino al 5% del totale del costo della macrovoce A		
A.7	Altre tipologie di personale (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione)		
A.9	Direzione e controllo Interno (fino a un massimo del 20% del totale del costo della macrovoce A)		
A	Totale macrovoce A "Risorse Umane"		
C.4	Acquisto di beni e servizi		
C	Totale macrovoce C "spese di funzionamento e gestione"		
D.6	Costi indiretti su base forfettaria calcolati sui costi diretti (massimo 7%)		
D	Totale macrovoce D "altri costi"		
Totale (A+C+D)			



Indicare i costi previsti per la realizzazione delle attività progettuali **per ROMA CAPITALE** per ciascuna delle attività (una scheda per ogni attività):

- **Assistenza domiciliare**
- **Centro diurno**
- **Sperimentazione Co-Housing e sorveglianza territoriale**

Tipologia dei costi previsti		Eventuale importo a carico dell'Ente	Importo a carico della Regione (FSE+)
A.1	Progettazione dell'intervento sino al 5% del totale del costo della macrovoce A		
A.7	Altre tipologie di personale (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione)		
A.9	Direzione e controllo Interno (fino a un massimo del 20% del totale del costo della macrovoce A)		
A	Totale macrovoce A "Risorse Umane"		
C.4	Acquisto di beni e servizi		
C	Totale macrovoce C "spese di funzionamento e gestione"		
D.6	Costi indiretti su base forfettaria calcolati sui costi diretti (massimo 7%)		
D	Totale macrovoce D "altri costi"		
Totale (A+C+D)			



RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI COSTI PREVISTI PER IL PROGETTO

Tipologia dei costi previsti per Progetto		Importo a carico dell'Ente	Importo a carico della Regione (FSE+)
A.1	Progettazione dell'intervento sino al 5% del totale del costo della macrovoce A	0,00	0,00
A.7	Altre tipologie di personale (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all'operazione)	0,00	0,00
A.9	Direzione e controllo Interno (fino a un massimo del 20% del totale del costo della macrovoce A)	0,00	0,00
A	Totale macrovoce A "Risorse Umane"	0,00	0,00
C.4	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
C	Totale macrovoce C "spese di funzionamento e gestione"	0,00	0,00
D.6	Costi indiretti su base forfettaria calcolati sui costi diretti (massimo 7%)	0,00	0,00
D	Totale macrovoce D "altri costi"	0,00	0,00
Totale (A+C+D)		0,00	0,00

Luogo e data

Il Rettore o
altro soggetto munito di poteri di firma*
(firma digitale) **

* In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante poteri di firma

** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.



All.2 - ATTO CHE DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - Progetto ANCHISE

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

Direzione Regionale Inclusione Sociale

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico k) ESO4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)"



ATTO CHE DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO (IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO) AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. DEL.....

TRA

La Giunta regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7- 00147 Roma, nella persona dell'Avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione;

E

La *<indicare ragione e denominazione sociale della Società>*, (di seguito, per brevità, anche la "Società", il "Responsabile" o il "Responsabile del trattamento"), con sede in, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.;

PREMESSO CHE

la Giunta Regionale del Lazio (di seguito anche il "Titolare" o "Regione Lazio"), in qualità di Titolare del trattamento:

- svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti (istituzionalmente affidati);
- è consapevole di essere tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

VISTO l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "RGPD" o "Regolamento (UE) 2016/679"), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modificazioni;



CONSIDERATO che le attività, erogate in esecuzione della *Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise"* tra Regione Lazio e *<indicare ragione e denominazione sociale della Società>*, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce "*trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

PRESO ATTO che l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce "*Titolare del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

PRESO ATTO che l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "*Responsabile del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

VISTO il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008;

CONSIDERATO che il suddetto Provvedimento richiede che si proceda alla designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche "AdS");

VISTO il provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID"), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

CONSIDERATO che il RGPD prevede all'articolo 28, punto 6 che "Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43";



VISTA la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021_915" relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), che prevede, in particolare, che "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento [sono] liberi di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nella presente decisione in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. L'utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo contrattuale del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.";

Quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:





SEZIONE I

1. Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- b) il Titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II;
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

3. Clausola 3

Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

4. Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

5. Clausola 5 (facoltativa)

Clausola di adesione successiva

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;



- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.





SEZIONE II OBBLIGHI DELLE PARTI

6. Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

7. Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati "sensibili" o "particolari"

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto



- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento;
- d) il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa per iscritto il titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento, si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il responsabile del trattamento resta pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;



- b) il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

8. Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento;
- b) il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 1. l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 2. l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 3. l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 4. gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

9. Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);



b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

10. Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.



SEZIONE IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

11. Clausola 11

Il responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
 - i trattamenti sono svolti per le **finalità indicate nell'allegato II**;
 - i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati personali "comuni" (articolo 4, n. 1) del RGPD, dati particolari (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali") ed in casi particolari/eccezionali, previsti dalla normativa vigente, dati giudiziari di cui all'articolo 10 del RGPD (sostanzialmente ex dati giudiziari);
 - le categorie di interessati sono: rappresentante legale/soggetto delegato munito dei poteri di firma del Soggetto Proponente; rappresentante legale del mandatario/capofila dell'ATI/ATS; rappresentante legale del/dei mandante/i dell'ATI/ATS; Dati personali e CV delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto; destinatari.
- b) il responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;
- c) il responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dovrà informare il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il responsabile - per quanto di propria competenza - è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo - il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del titolare;
- f) il responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche il "Garante") in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, di:
 1. designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;



2. conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è titolare;
3. attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) il responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
- h) il responsabile dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
- i) il responsabile si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - 1) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - 2) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - 3) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - 4) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il titolare.



L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il responsabile è tenuto a segnalare prontamente al titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

j) Il responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

k) il responsabile dovrà predisporre e tenere a disposizione del titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato;

l) il responsabile adotterà le politiche interne e attuerà, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;

m) il responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del titolare e a cooperare con il titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

n) il responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il titolare ed il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it e dpo@pec.regione.lazio.it, deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il responsabile supporterà il titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

o) il responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- consente l'esecuzione di controlli;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;



- p) il responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- q) il responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del titolare;
- r) il responsabile è tenuto a comunicare al titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
- s) Per "persone autorizzate al trattamento" ai sensi dell'articolo 4, punto 10, secondo quanto stabilito dal Regolamento, si intendono le persone fisiche che, sotto la diretta autorità del responsabile, sono autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento dati personali riconducibili alla titolarità della Regione Lazio;
- t) il responsabile è tenuto ad autorizzare tali soggetti, ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti agli stessi consentiti e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- u) le "persone autorizzate al trattamento" sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
- v) il responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento



ALLEGATO I Elenco delle parti

Titolare del trattamento:

Giunta Regionale del Lazio

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7- 00147 Roma,

Designato allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi trattamento di dati personali, individuati dall'art. 474 ter del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale R.R. 1/2002 s.m.i, è il - il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (e-mail: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@pec.regione.lazio.it; Telefono 06/51684949);

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@pec.regione.lazio.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.

Data _____

Firma _____

Responsabile del trattamento Ragione sociale

Sede legale:

via, n.

CAP, località, Provincia Tel. (+39)

PEC:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

.....
..

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Inserire nome referente interno

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Lazio con determinazione regionale n..... del..... ha definito i rapporti fra le parti.



ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- rappresentante legale/soggetto delegato munito dei poteri di firma del Soggetto sottoscrittore della convenzione; Dati personali delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto; destinatari.

Categorie di dati personali trattati

- Dati anagrafici o di contatto del rappresentante legale/soggetto delegato munito dei poteri di firma del sottoscrittore della convenzione: (es. cognome, nome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale, e-mail, altri dati contenuti nel suo documento di identità etc.) – v. art. 4 par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati personali delle risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto - v. art. 4, par. 1, n. 1 GDPR;
- Dati personali dei destinatari degli interventi attuati nell'ambito della Convenzione;
- Dati finanziari: (es. pagamenti, coordinate bancarie, numero conto corrente, IBAN, etc.)

Dati particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

- Dati relativi alla salute e dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dei destinatari, manifestato in calce all'informativa che sarà loro fornita dai soggetti attuatori.

Natura del trattamento

I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:

- i trattamenti sono svolti per le finalità istituzionali connesse alla gestione di tutti gli adempimenti inerenti alla *Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise"*;
- i dati personali trattati in ragione delle attività di cui ai suddetti contratti hanno ad oggetto: dati personali "comuni" (articolo 4, n.1 del RGPD); dati particolari (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali"); dati finanziari.

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento Durata del trattamento

Il trattamento risponde all'esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla *Convenzione per la realizzazione di sperimentazioni per la riforma dell'assistenza territoriale e domiciliare mirata alla popolazione anziana- progetto "Anchise"* approvato con DD.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento.



ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure applicate al trattamento sono:

- *designazione degli incaricati:*
- *tenuta del registro delle attività di trattamento:*
- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento. Il responsabile del trattamento è tenuto a disciplinare (se del caso) e applicare in relazione ai trattamenti svolti per conto della Regione Lazio:*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:*
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento:*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente:*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione:*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione:*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati:*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi:*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita:*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica:*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti: misure per garantire la minimizzazione dei dati:*



- *misure per garantire la qualità dei dati:*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati:*
- *misure per garantire la responsabilità:*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione:*

Per i trasferimenti a (sub-) responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-) responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Elenco dettaglio delle misure tecniche in essere	
1	Limitazione dell'accesso fisico agli spazi dove sono presenti parti rilevanti del sistema informativo al personale del responsabile, il quale, all'occorrenza, presidia e verifica eventuali attività svolte da terzi preventivamente autorizzate
2	Separazione dei database e degli ambienti di sviluppo, test da quelli di produzione
3	Adozione di sistemi antimalware inclusi nell'antivirus MS e Defender for Endpoint e presenza di MS SCCM per distribuzione software, comunicazione agli utenti su sicurezza, virus, phishing, malware ecc.
4	Svolgimento dei backup dei dati, in funzione del contesto e della tipologia, con modalità e durate di conservazione diverse. I relativi ripristini dei dati possono essere di vario tipo: ad esempio ripristini applicativi; per danni causati da rilasci non andati a buon fine; per errori umani con utenze nominative; per corruzione dati; ripristini per aggiornamento ambienti di test e produzione, ripristini per test di funzionamento backup, ecc.
5	Registrazione dei log degli eventi, delle attività degli utenti, delle eccezioni, dei malfunzionamenti e degli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni mediante log management
6	Sottoposizione a log e riconducibilità alla singola persona delle attività degli amministratori, dei database e dei server
7	Utilizzo di un unico server NTP interno come riferimento per tutte le sincronizzazioni
8	Svolgimento delle attività di installazione e in generale di manutenzione solo da personale preventivamente formato, competente e autorizzato



9	Segregazione degli accessi alle diverse componenti del datacenter; in generale il personale autorizzato ad accedere ai server, non ha accesso agli apparati di rete. La profilazione degli utenti avviene tramite differenti gruppi su active directory. Inoltre, sulle reti pubbliche e sulle reti wireless, sono utilizzati protocolli che proteggono il dato (https nel caso delle reti pubbliche e WPA2 nel caso delle reti wireless). La verifica della disponibilità delle reti viene effettuata tramite software di monitoraggio. Il monitoraggio degli accessi amministrativi sugli apparati di rete avviene tramite syslog e su piattaforma SIEM. Inoltre, apposito software salva le configurazioni ad ogni modifica, consentendo di visualizzare le modifiche e fare eventuale rollback. Tutti gli apparati ed i sistemi sono autenticati. L'autenticazione dei sistemi avviene tramite LDAP. Infine, ci sono specifiche reti (vpn sistemistica e rete della control room) che sono le uniche a poter aver accesso alla rete di gestione degli apparati. Tali apparati hanno una rete di management dedicata e fisicamente separata.
---	---

10	Le reti interne al datacenter sono protette da firewall perimetrale. Inoltre è previsto un firewall interno al datacenter per la segregazione delle reti interne.
11	Nella realizzazione dei servizi si provvede a valutare il livello di sicurezza necessario e ad applicare le limitazioni ritenute opportune per garantire la separazione tra domini. Si applicano, in base alle specificità, segregazione di reti, fisiche e/o logiche, gestione degli accessi tramite gateway con specifici firewall e router.
12	Tutte le comunicazioni tramite posta elettronica si basano sulla sicurezza data dal server di posta, le comunicazioni in rete (nei casi ritenuti necessari) avvengono in https. Quando necessario scambiare file si usano canali sicuri in SFTP
13	Le informazioni coinvolte nelle trasmissioni dei servizi applicativi sono protette mediante l'utilizzo di canali sicuri (firewall, VPN), e mediante certificato o cifratura
14	Gli ambienti di test applicativi, gestiti direttamente dai gruppi di progetti che ne sono responsabili, non contengono mai dati reali, ma solo dati fittizi
15	Le installazioni e configurazioni dei vari asset, quanto possibile, vengono fatte mediante template preventivamente predisposti e verificati. I predetti template sono disponibili esclusivamente al personale autorizzato alle installazioni in sola lettura
16	Le operazioni di amministrazione remota sui server sono eseguite con protocolli sicuri ad esempio SSH ed RDP
17	Eventuali eventi di cambiamento della configurazione e dei permessi di sicurezza del sistema sono inviati al SIEM
18	Le credenziali di amministratore di dominio sono conservate in un wallet protetto da password
19	Per i messaggi di posta è attivo il servizio antispam di Microsoft in Cloud (EOP)
20	Impostazione della scadenza delle password su base trimestrale su tutti gli account con inibizione globale della possibilità di non far scadere le password. Definizione interna dei processi di gestione delle password impostate su account impersonali o di servizio, al fine di favorirne un'opportuna rotazione periodica. Favorire, ove possibile, l'utilizzo di gMSA (group Managed Service Accounts, un ibrido tra account di servizio ed account utente), per la gestione degli account di servizio. Nel caso di applicazioni che non supportano i gMSA, creazione di policy per rendere le password complesse ed aggiornarle con frequenza



21	Previsione di elevati requisiti di complessità delle password su tutti gli account, quali: requisito di lunghezza minima di 8 caratteri; Invito a non utilizzare password comuni; educazione degli utenti a non utilizzare le password già utilizzate in ambito aziendale per scopi non legati al lavoro.
22	Razionalizzazione degli account di dominio, evitando l'annidamento di gruppi di utenti all'interno di altri gruppi amministrativi. Riduzione degli account amministrativi ad un numero essenziale, secondo i seguenti approcci: - Applicazione di restrizioni agli account locali per l'accesso remoto. - Limitazione dell'accesso di rete a tutti gli account di amministratore locale.
23	Segmentazione delle reti evitando subnet eccessivamente ampie e limitando, di fatto, la possibilità per un potenziale attaccante di eseguire movimenti laterali, favorendo il principio del privilegio minimo
24	Ove necessario, aggiornamento di firmware o SO di tutti i sistemi e i dispositivi di protezione perimetrale (Firewall, IDS/IPS, Proxy /Reverse Proxy) alle ultime release rilasciate dai rispettivi produttori
25	Individuazione di un'unica tipologia di accesso e gestione remota dei sistemi (ad esempio RDP), evitando l'utilizzo esteso di strumenti di terze parti sfruttabili anche da utenti malintenzionati (ad esempio Dameware, AnyDesk, LogMeIn)
26	Aggiornamento, all'occorrenza, dei sistemi operativi risultanti in stato end of life o end of support.
27	In caso di intrusione o minaccia, reinstallazione completa di tutti i sistemi server e contestuale posizionamento in segmenti di rete suddivisi per layer di sicurezza (Tier), ad accesso limitato e amministrabili solo da un numero limitato di workstation, a loro volta isolate dalle altre reti
28	Standardizzazione della configurazione dei Domain Controller, evitando di adibire gli stessi a ruoli secondari come ad esempio Print Server. Limitazione dell'accesso ai sistemi critici solo ad un numero ristretto di utenti, e solo da specifiche postazioni
29	Utilizzo di apparati "Next generation Firewall" periferici, segregazione dei siti, attivazione dei moduli IDS/IPS
30	Utilizzo di politiche restrittive sulla navigazione in internet degli utenti, favorendo il principio del privilegio minimo
31	Dissuasione rispetto all'utilizzo di account di servizio per accedere in modo interattivo. Monitoraggio costante dell'utilizzo degli account di servizio ed indagini circa eventuali accessi interattivi, ad esempio utilizzando il servizio offerto da Active Directory e le Group Policy ai fini della registrazione dettagliata degli eventi
32	Utilizzo di tecnologia SIEM e/o di un servizio di Cyber Detection & Protection, essenziale per la sicurezza dell'infrastruttura e per la raccolta e razionalizzazione centralizzata di log ed eventi di sicurezza provenienti da diverse sorgenti
33	Utilizzo di un servizio di Security Awareness & Training finalizzato all'educazione degli utenti in ambito Cyber Security

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

34	Esecuzione di assessment periodici sui livelli di maturità dei controlli di sicurezza previsti dai principali standard nazionali ed internazionali. Definizione di diversi domini di intervento analizzando gli obiettivi dell'ente e le informazioni relative ad incidenti pregressi correlati. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati dell'assessment. Consolidamento della propensione al rischio minimo e definizione di soglie di tolleranza del rischio in ciascun dominio individuate.
35	Al fine di prevenire attacchi esterni, esecuzione assessment periodici su sistemi Linux/Unix. Valutazione di possibili ulteriori azioni a fronte dei risultati ottenuti (es. individuazione di account non censiti, creati dall'eventuale attaccante allo scopo di futuri utilizzi; individuazione di possibili tracce di accesso non autorizzato ai sistemi, come autenticazioni fuori dall'orario di servizio o mediante account non noti).
36	Utilizzo di servizi continuativi di Vulnerability Assessment, Penetration Testing & Patch Management. Identificazione continua delle vulnerabilità dei sistemi, al fine di recepire il reale livello di sicurezza dell'infrastruttura e definire un piano di rientro assegnando le giuste priorità sulla base della criticità dei processi di Patching rispetto all'impatto sulla produzione



ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento

(ove applicabile indicare eventuali subappaltatori del fornitore)

Saranno qui inseriti i sub-responsabili individuati a seguito di specifica esigenza del titolare.

Ragione sociale del sub-responsabile

SUB-TRATTAMENTO DELEGATO: Gestione xxxxxxxxxxxx.





ALLEGATO V

Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

(laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema)

In conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 e successive modificazioni ed alle misure minime AgID relativamente alle utenze amministrative, laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, la società, in qualità di responsabile del trattamento, si impegna a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di amministratori di sistema (System Administrator), amministratori di base dati (Database Administrator), amministratori di rete (Network Administrator) e/o amministratori di software complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - c) disattivazione delle user id attribuite agli amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b) cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging);
 - c) le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d) conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e) registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f) assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di un'utenza amministrativa;
- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;



- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, di base dati, di rete e/o di software complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a) il nome e cognome;
 - b) la user id assegnata agli amministratori;
 - c) il ruolo degli amministratori (ovvero di Sistema, base dati, di rete e/o di software complessi);
 - d) i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli amministratori e consentire comunque alla Regione, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la società si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.



ALLEGATO VI

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

Benché non siano direttamente destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 25 del RGPD, i responsabili del trattamento rappresentano figure essenziali ai fini della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e dovrebbero essere consapevoli del fatto che il titolare è tenuto a trattare i dati personali solo utilizzando sistemi e tecnologie che integrano i principi di protezione dei dati.

Nel trattare i dati per conto del titolare, o nel fornire al titolare soluzioni di trattamento, il responsabile deve adottare e implementare soluzioni di progettazione che integrano la protezione dei dati nel trattamento. Ciò significa a sua volta che la progettazione di prodotti e servizi dovrebbe semplificare le esigenze dei titolari.

Nell'applicare l'articolo 25 del RGPD si deve tener presente che un principale obiettivo di progettazione è costituito dall'integrare nelle misure adeguate per lo specifico trattamento l'*efficace attuazione* dei principi e la *tutela* dei diritti degli interessati. Al fine di agevolare e potenziare l'adozione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, di seguito sono elencate alcune istruzioni:

- 1) la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
- 2) se il responsabile del trattamento è coadiuvato da un responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
- 3) il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
- 4) il responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
- 5) il responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD. Si ricorda che il titolare non può scegliere un responsabile del trattamento che non offre sistemi in grado di consentire o facilitare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 25 in capo al titolare stesso, poiché sarà quest'ultimo a rispondere dell'eventuale mancata attuazione;
- 6) il responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate;
- 7) il responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
- 8) il responsabile del trattamento deve consentire al titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;

**REGIONE
LAZIO**

- 9) le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacy-enhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;
- 10) il responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
- 11) il responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.
- 12) la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati."